

L'applicazione dei principi contabili internazionali in Italia.

Si presenta l'introduzione obbligatoria degli IAS/IFRS nel nostro Paese per effetto del Regolamento UE 1606/2002 e del D.lgs. 38/2005 che ha quindi chiarito l'ambito applicativo degli IFRS anche per le società non quotate.

L'Unione Europea e la globalizzazione dei mercati finanziari

L'introduzione dei principi contabili internazionali in Europa va ricondotta sostanzialmente a due fenomeni. Il primo fenomeno concerne la globalizzazione dei mercati finanziari che durante gli anni '90 si affermò compiutamente. Società europee iniziarono a quotarsi nei mercati finanziari statunitensi ed asiatici, oltre a quotarsi anche su mercati borsistici di altri paesi europei. La globalizzazione riguardò ovviamente anche gli investitori che conseguentemente orientavano le proprie decisioni di investimento comparando società di paesi molto diversi. Alle istituzioni europee si pose quindi forte l'esigenza di rendere i bilanci delle società europee quotate sempre più comprensibili agli investitori internazionali.

In Europa si era cercato di armonizzare le regole contabili dei Paesi membri con le direttive contabili ma profonde differenze erano rimaste per le distinte tradizioni contabili e i contesti legali di riferimento dei singoli Paesi membri. Tali differenze avevano costretto il Parlamento Europeo a prevedere nella IV e nella VII Direttiva, rispettivamente riferite alla redazione del bilancio della singola società (1978) e quello consolidato (1983), numerose alternative di redazione, in modo che ciascun Paese potesse scegliere l'opzione ad esso più familiare. Quando furono emesse queste Direttive, i Paesi europei avevano una certa cultura contabile e ogni Paese aveva i propri schema (che voleva imporre agli altri). Ad esempio lo schema di Conto Economico adottato nell'Europa continentale è diverso da quello nel mondo anglosassone. Lo schema tedesco di Conto Economico è a valore della produzione ottenuta, indipendentemente dal fatto che la produzione sia stata venduta o meno:

A. Valore della produzione	
A.1 Ricavi di vendita	Produzione venduta
A.2 Variazione rimanenze finali p.f	Produzione destinata alla vendita ma non ancora venduta
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	
A.4 Incrementi di lavorazioni interne	Differisce dalle precedenti perché riguarda una produzione <u>non</u> destinata alla vendita.

Quindi il come denominatore delle voci del valore della produzione (A) è che è una produzione ottenuta che può essere destinata o meno alla vendita. Quindi unisce contenuti eterogenei, la grossa distinzione in termini di valore tra queste voci è che sono valutati con criteri diversi: A.1 è espressa al prezzo di vendita, mentre A.2 e A.3 sono al minore tra costo e valore di presunto realizzo.

Diversamente, il mondo anglosassone prevede uno schema diverso ossia quello a costi e ricavi del venduto: dato dalla differenza tra ricavi di vendita e costo della produzione venduta e non venduta.

Ricavi di vendita (A.1)
- Costo della produzione (B)
- Costi della produzione ottenuta ma non venduta (A.2 + A.3 + A.4)
= Costo del venduto

La IV Direttiva europea aveva previsto entrambe le possibilità, in modo tale che ogni Paese membro potesse esercitare le opzioni più coerenti con la propria tradizione contabile.

Tuttavia, fino ad ora era stato un processo di armonizzazione, volto a smussare le principali differenze entro l'Europa, non una standardizzazione (= regole uguali per tutti). A fine anni '90, con la crescente globalizzazione dei mercati finanziari, si rese necessario passare dall'armonizzazione alla standardizzazione. Questa necessaria transizione venne resa necessaria da un caso particolare che creò problemi al bilancio Mercedes (società europea quotata nel mercato USA), in quanto quest'ultima redasse un bilancio secondo la IV Direttiva con la quale registrò una forte perdita; quando poi si andò a quotare nella Borsa di New York dovette redigere un bilancio con i principi contabili statunitensi e Mercedes riuscì a chiudere in utile. Questo fatto creò molti problemi agli investitori portando a galla i problemi derivanti dall'armonizzazione. La strategia intrapresa a livello europeo per risolvere il problema, fu quella di inserire delle regole contabili internazionali ma in quel periodo i principi contabili maggiormente diffusi nei mercati internazionali erano solo due: i principi contabili statunitensi (US Gaap) e i principi contabili dello IASC. Questi ultimi già figuravano come preferiti.

In principi dello IASC, erano appunto, internazionali e non costruiti sulle esigenze di un singolo Paese, come nel caso degli US Gaap; inoltre lo IASC aveva prospettato un impegnativo programma di miglioramento dei propri principi e lo IOSCO (International Organization of Securities Commissions) aveva ritenuto nel maggio 2000 che i più importanti principi dello IASC (= core standards) fossero adeguati all'impiego delle società quotate in tutto il mondo. Quindi, sintetizzando lo IOSCO sdoganò le regole IASC conferendogli un potere importante.

FOCUS: IASC (International Accounting Standard Committee)

Lo IASC, avente sede a Londra, è stato costituito nel 1973 dall'accordo tra organismi facenti parte del Commonwealth. Dopo un lungo periodo nel quale tali principi hanno faticosamente cercato di affermarsi, la loro applicazione adesso è estesa sostanzialmente a tutto il mondo. Dal 2001 la governance di questo standard è stata rivista. Lo IASC adesso si chiama IASB (International Accounting Standards Board). Lo IASC emanava i principi IAS (International Accounting Standards), con il cambio di nome i principi presero il nome di IFRS (International Financial Reporting Standards). Questo cambio di nome ha una rilevanza in quanto "*financial reporting*" tratta delle comunicazioni finanziarie, quindi si inizia a trattare di argomenti che non riguardano solo gli schemi di bilancio.

Lo IASB è di per sé l'unico organismo che emana gli IFRS, tuttavia essendo principi (= *principal based*) e non regole (= *rules based*), come quelle americane, vi è bisogno di un organismo che emani delle interpretazioni ufficiali e il IFRIC (prima del 2001 SIC) si occupa proprio di questo. L'IFRIC di una società privata che guadagna tramite coloro che adottano i principi ed è finanziata dalla grandi società di revisione.

Più principal più c'è bisogno di interpretazione perché i principi non sono chiari e dettagliati.

Per quanto riguarda la struttura dello IASB, l'organismo centrale è il Board, periodicamente rinnovato, il quale decide le linee di sviluppo, stabilisce il programma dei lavori sui nuovi progetti e sulle revisioni di quelli già esistenti e approva sia gli IFRS che le interpretazioni degli stessi standard. Il Board è affiancato nella sua opera da vari organismi di supporto tra i quali un ruolo di rilievo è quello dell'IFRS (Interpretations Committee), unico organismo autorizzato a fornire interpretazioni sull'applicazione dei principi già emanati. Tutti questi organismi operano sotto la IFRS Foundation che si cura di ricercare i fondi e consensi e nominare i membri dei suddetti organismi.


Questi principi contabili sono fatti per la quotazione mondiale in Borsa, però negli anni 2000 la finanziarizzazione mondiale è andata accelerando, sono entrati nello scenario mondiale anche paesi che non avevano cultura contabile (come la Cina, Russia, India), ma interessanti dal punto di vista finanziario. Allora lo IASB per espandere la sua area di attrattività preparò delle regole contabili anche per le imprese non quotate e lo SMEs (Small Medium Enterprises) va inteso più che per dimensione societaria, come private companies (società non quotata).

Prima di emanare un principio IFRS definitivo vi è un processo denominato *standard setting* dove alla fine di esso si arriva alle regole contabili; ad esempio per quanto riguarda il leasing finanziario gli italiani preferivano non adottare il principio internazionale, in quanto appesantisce la parte finanziaria e aumenta il rapporto di indebitamento, tuttavia non avendo molta voce in capitolo si è dovuti passare alla regola internazionale abbandonando quella nazionale anche se preferita.

Il processo di formazione degli standard, si sviluppa con i seguenti passaggi:

1. Inserire in agenda il progetto (ora in agenda vi è quella di capitalizzare il marchio, il quale non viene contabilizzato in questo modo perché, anche essendo un asset fondamentale per molte società, non è avvenuto con terze economie);
2. Discussion Paper, è il riepilogo di quelli che sono sino a quel momento i trattamenti contabili utilizzati, non è detto che questa fase ci sia;
3. Da qui c'è tutta una parte di commento da parte degli stakeholder dello IASB (comment letters) è una fase molto frequente tra organismi contabili nazionali, imprese, etc.;
4. Si arriva poi a una bozza finale (exposure draft), e con la stesura di quest'ultima dopo non vi è più possibilità di intervento;
5. Infine vi è il passaggio finale che porta allo standard finale (IFRS) con AG (application guidance) e BC (basic for conclusion, spiega perché si sono fatte queste scelte).

Gli IFRIC (Internationale Financial Reporting Interpretations Committee) seguono più o meno lo stesso processo.



Il Regolamento Europeo n. 1606/2002 e il sistema di regolazione contabile europeo

La Commissione Europea introdusse ufficialmente gli IAS/IFRS in Europa

con il Regolamento n. 1606/2002, tipo di atto normativo avente immediata applicazione nei Paesi membri. Con tale atto, gli IAS furono imposti obbligatoriamente per la redazione dei bilanci consolidati delle società quotate, e per i bilanci separati e consolidati delle società con titoli non quotati, a ciascun Paese Membro era data facoltà di decidere se permettere o meno l'utilizzo degli IAS/IFRS.

	Consol.	Separato
Quotata	X	
Non quotata		

La scelta di imporre gli IAS/IFRS solo per il consolidato delle quotate rispondeva a tra fattori:


1. Il consolidato è il bilancio a maggior contenuto informativo per gli investitori, dal momento che l'andamento del titolo risente dell'andamento complessivo del gruppo;
2. Il consolidato è tipicamente privo di influenze fiscali;
3. Infine, la distribuzione dei dividendi avviene a livello della singola società e del relativo bilancio separato, per cui il consolidato non deve preoccuparsi delle regole circa la non distribuibilità degli utili o di protezione del capitale.

L'Unione Europea ha deciso di non far applicare alle società europee automaticamente i principi dello IASB ma di sottoporli ad una approvazione (= *endorsement*) con Regolamento dopo la verifica che gli IAS/IFRS permettano il raggiungimento della clausola generale del bilancio: il "true and fair value" della IV Direttiva, trasposto nel nostro codice civile come "rappresentazione veritiera e corretta". E, inoltre, che non contrastino con il "bene pubblico" europeo. Quest'ultima espressione si presta a molteplici interpretazioni ma essa sostanzialmente viene intesa come stabilità finanziaria dell'economia della Unione Europea.

Per l'endorsement degli standard dello IASB, il Regolamento 1606 ha previsto l'istituzione di due organi a supporto della Commissione Europea incaricati di favorire il processo:

- Il gruppo consultivo per l'informazione finanziaria in Europa (EFRAG). Offre supporto e competenze alla Commissione per quanto riguarda la valutazione dei principi contabili internazionali. Esso esprime un parere tecnico circa l'approvazione degli IAS/IFRS. Se il parere è favorevole, l'EFRAG prepara una bozza di Regolamento e la inoltra all'ARC;
- Il comitato di regolamentazione contabile (ARC). Tale organo ha funzioni politiche e tendenzialmente non muta il parere tecnico dell'EFRAG. Se anche il parere dell'ARC è positivo, la bozza è valutata dal Parlamento Europeo che ha tre mesi di tempo per decidere diversamente. Se non vi sono obiezioni del Parlamento, il Regolamento diviene definitivo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Quindi, l'Unione Europea ha una duplice funzione, da un lato approva i principi dello IASB che emana dopo il parere tecnico dell'EFRAG e di quello politico dell'ARC. A quel punto se i pareri due organismi sono positivi la Commissione Europea emana un Regolamento che è immediatamente esecutivo per le società italiane che adottano i principi contabili internazionali sia volontariamente che obbligatoriamente. Sotto l'altro profilo per le società che non sono obbligate a utilizzare i principi contabili internazionali allora valgono le regole del codice civile e i principi contabili dell'OIC, queste regole sono ispirate alle Direttive europee con il D.Lgs 127/1991 con l'aggiornamento del D.Lgs 139/2015.



Processo di approvazione principi IAS/IFRS in Europa.

1606/2002 Regolamento europeo, all'art. 3 vi è una disposizione che afferma che perché il principio contabile venga applicato all'interno della comunità europea, ci deve essere un processo di approvazione (= endorsement).

In questo processo il principio viene approvato se risponde positivamente a due filtri:

1. True and fair value;
2. European public good.

Inoltre l'endorsement viene sottoposto al vaglio di due organismi: EFRAG (comitato tecnico) e ARC (comitato politico).

Se il risultato è positivo si manda alla Commissione Europea che approva il regolamento.

In Italia, nel recepire la normativa contabile, con il D.lgs 38/2005 ha esteso l'obbligo di redazione anche ai bilanci separati delle società che li adottano nel consolidato.

→ Nell'Unione Europea l'approvazione dei principi IASB segue un processo di endorsement, vi sono molti stati dove, invece, l'approvazione è differente; ad esempio in Giappone prima dell'approvazione del principio se qualcosa non va bene viene modificato e dopo approvato per la sua applicazione. Oppure in Sud Africa non vi è alcuna approvazione del principio in quanto l'applicazione avviene in modo diretto, quindi viene imposta senza alcun atto normativo.

Lo sbarco degli IAS in Italia del 2005

Per quanto riguarda il campo applicativo delle regole IASB nel contesto nazionale, il Legislatore italiano ha preso posizione rispetto alle opzioni concesse dal Reg. UE n° 1606/2002, con il D.Lgs 38/2005. Tali disposizioni definiscono l'ambito nel seguente modo:

1. Le società quotate, le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, oltre alle banche e agli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia sono obbligate ad adottare le regole IASB nel bilancio consolidato e nel bilancio di esercizio;
2. Le imprese di assicurazione sono obbligate ad adottare le regole IASB nel bilancio consolidato e come pure le imprese di assicurazione quotate che non redigono il bilancio consolidato;
3. Le imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis c.c.) non possono applicare le regole IASB;
4. Tutte le altre società diverse da quelle indicate in precedenza, hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio secondo le regole IASB.

	Consol.	Separato
Quotata	X	X
Non quotata		

Si segnala che entro l'Unione Europea l'Italia è stato uno dei pochi Paesi membri ad aver previsto la più ampia applicazione di tali principi, specialmente con l'obbligo di adottare gli IAS/IFRS anche nel bilancio di esercizio delle singole società quotate e delle banche e non solo nel consolidato. Questa circostanza implica l'adeguamento di numerose norme italiane concernenti la distribuzione degli utili e la determinazione del reddito imponibile ai fini tributari, in quanto è il bilancio di esercizio la base per stabilire i dividendi e calcolare il reddito imponibile apportando le variazioni richieste dal Tuir.

Il D.Lgs 38/2005 stabilisce per il bilancio della singola società, che la scelta dell'opzione facoltativa per l'uso degli IAS/IFRS "non è revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella Nota Integrativa". Tale uscita dagli IAS/IFRS peraltro richiederebbe anche qualche regola per stabilire come effettuare la transizione inversa, visto che non è disciplinata né dagli IAS/IFRS, né dalle regole italiane. Un classico motivo, per cui una società decide di non utilizzare più gli IAS/IFRS è il delisting ossia la procedura con cui la società decide di non essere più quotata (= uscire dalla Borsa).

Il D.Lgs. 38/2005 impone inoltre, diversamente dalla libertà di scelta della valuta di presentazione del bilancio di cui allo IAS 26, che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali siano redatti in euro.


Vi sono dei benefici nel passaggio alle regole IAS:

1. Presentazioni di bilanci in linea con la domanda di investitori "qualificati". Ad esempio Ferrero non è una società quotata quindi secondo le regole potrebbe non adottare i principi IASB, tuttavia avendo un peso mondiale importante applica tali principi;
2. Gli IAS danno molte più possibilità di rivalutare le voci di bilancio (= netto aumenta quindi migliorano gli indici di indebitamento) di conseguenza molte imprese sono passate agli IAS per riuscire a migliorare la loro posizione finanziaria netta;
3. Sviluppo di sistemi di controllo più evoluti: la logica della valutazione "continua" di azienda.

Tuttavia il passaggio agli IAS comporta dei costi di transazione e dei costi di perizia.

Il bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili nazionali presenta delle differenze rispetto allo stesso documento steso secondo i principi contabili internazionali. Uno di queste è la valutazione di attività/passività e costi/ricavi, non secondo il criterio di costo ma secondo l'utilizzo del fair value (= valore corrente). Si tratta di un principio base dello IASB secondo cui la valutazione non deriva da una fattura ma da una stima del valore corrente attraverso perizia. Nei principi internazionali viene utilizzata la valutazione in base al fair value perché il bilancio redatto secondo i principi IASB ha l'obiettivo di rendere la possibilità di esaminare il bilancio anche a interlocutori esterni all'impresa, ovvero coloro che intendono investire, valutando la redditività prospettica dell'investimento e il suo grado di rischio. Il fair value rende questa informazione più chiara in quanto è vero che rende gli importi meno certi, ma fornisce un'informazione più rilevante perché esprime il valore corrente di mercato.

L'OIC, che rappresenta l'organismo dove confluiscono tutti gli stakeholder interessati alla contabilità, contribuisce con l'IASB cercando di imporre alcune prospettive, e ha fatto una serie di documenti. Infatti considerando il livello di gerarchia la prima fonte da considerare quando si ha un dubbio su come considerare una voce a bilancio sono i principi IAS/IFRS, al secondo livello di usa l'IFRIC (= unico organismo deputato ad interpretare ufficialmente gli IAS). Se nessuno dei due tratta di quella determinata posta, allora in terza posizione si consulta il Framework IAS, documento in continua rivisitazione in cui vengono inseriti i postulati del bilancio, per l'Italia è l'OIC 1. Quindi quanto appena detto porta alla correlazione tra IASB e OIC.



Conceptual Framework for financial reporting

E' un documento emanato dallo IASB nel 1989 oggetto di un importante rivisitazione nel 2010, processo molto lungo che ha avuto molti interventi perché è un documento molto importante in quanto stabilisce le finalità che il bilancio deve avere (infatti a secondo del fine cambiano gli approcci), definisce gli elementi che compongono il bilancio (prospetti), e all'interno di esso i singoli elementi, che lo compongono, come il concetto di attività, passività, patrimonio netto costi e ricavi tutti elementi essenziali per inquadrare il fenomeno (nel contesto italiano non vi sono postulati che inquadrano questi elementi del bilancio). Più in generale il Framework dello IASB è sorto sulla scia di un'iniziativa analoga che fu presa negli Usa negli anni '60/70, quindi è ispirato ad un sistema *assiomatico*

deduttivo "poste certe premesse discendono necessariamente determinate conclusioni" e questo dovrebbe essere lo spirito del Framework ovvero un sistema di postulati da cui discendono, logicamente e coerentemente, una serie di principi specifici di valutazione e rappresentazione in bilancio.

Può svolgere due ruoli nel sistema dei principi contabili dello IASB: un primo ruolo è sostanzialmente legato al fatto di essere una "costituzione" rispetto alla quale le specifiche leggi cercano di applicare i principi. In questo senso si può anche capire la seconda funzione, dove da un lato stabilire delle regole generali, dall'altro ha una funzione suppletiva ossia surroga le regole specifiche laddove ad una determinata operazione non si sappia quale trattamento applicare perché sopravvista di un documento o di uno standard specifico nel quale inquadrarla. In questo caso l'originalità della situazione applicativa non può che richiamare ancora più l'esigenza di interpretarle, darle uno svolgimento contabile, ricorrendo ai principi generali posti nel Framework.

Il Framework si articola in diversi capitoli (= otto) dove questi concetti andranno poi applicati nelle regole specifiche. I primi due capitoli si riferiscono al *financial reporting* (= bilancio), mentre i successivi capitoli riguardano più specificatamente il bilancio (*financial statement*). Tale distinzione tra *financial reporting* e *financial statement* non era presente nella vecchia versione e lascia intendere un prossimo interesse dello IAS verso temi anche contabili.

La funzione primaria del bilancio secondo lo IASB è quella informativa: il bilancio deve dare informazioni sulle risorse disponibili per poter stimare le performance future dell'azienda. Nella nuova versione del Framework è stata aggiunta la funzione di *stewardship* (= informazione per l'esterno) per gli azionisti che dovrebbe assolvere il bilancio inquadrandolo come documento con il quale gli amministratori rendono il conto ai soci della gestione aziendale e sulla base dei risultati conseguiti l'assemblea deciderà se confermarli o meno. Quindi, il bilancio dovrà riflettere un contenuto informativo adeguato ai propri stakeholder in modo che possano agire in modo informato. L'obiettivo del bilancio, emanato per finalità generali, è fornire informazioni finanziarie riguarda alla società (IASB utilizza il termine *entity* qualunque soggetto che redige il bilancio e in quanto tale si definisce una *reporting entity*) che sia utile per gli investitori sia quelli esistenti che potenziali. Il Framework sottolinea che questi soggetti investitori non hanno la capacità di costringere l'azienda a diffondere certe informazioni per cui, quando l'azienda deve redigere il bilancio, dovrà cercare di interpretare questa domanda informativa e darne informazione tramite un'adeguata informativa del bilancio. Lo IASB concepisce come modello di azienda, un'azienda quotata sui mercati finanziari dove gli investitori rappresentati i *primary users* (= gli utenti privilegiati/primari dell'informativa di

- 1) Objective financial reporting
- 2) Qualitative characteristics of useful financial information
- 3) Reporting entity
- 4) Elementi che compongono il bilancio
- 5) Rilevazione/eliminazione a bilancio (recognition and derecognition)
- 6) Measurement
- 7) Presentazione
- 8) Concetti di mantenimento del capitale.

bilancio) è un'affermazione importante diversa dalla visione dell'economia aziendale italiana dove non si dà nessuna particolare preferenza a un determinato stakeholder.

La contabilità deve essere tenuta con il criterio della competenza e non della manifestazione di cassa in quanto ritiene che il criterio della competenza (già stabilito nel codice civile) rappresenta meglio lo svolgimento degli eventi economici, ad esempio se andassi per cassa non vi sarebbero le quote di ammortamento degli impianti il costo dell'impianto sarebbe solo nell'esercizio di sostenimento della spesa, e questa imputazione dell'onere non rifletta le modalità con le quali l'impianti contribuisce alla capacità produttiva dell'impresa.

Financial position rappresenta la situazione patrimoniale dell'azienda (Stato Patrimoniale)

Il bilancio in primo luogo deve avere lo Stato Patrimoniale (financial position) poi in secondo ordine devono fornire anche gli effetti delle operazioni compiute che cambiano in qualche modo attività e passività. Quindi ci sono attività/passività rappresentate nello Stato Patrimoniale e poi ci devono essere anche prospetti che rappresentano come sia avvenuta la variazione (sarebbe il nostro Conto Economico).

Quanto appena detto riguarda gli obiettivi. Il Framework fornisce quindi i **caratteri qualitativi** del financial reporting, funzionali ad identificare le informazioni utili per i *primary users* (= destinatari principali del reporting, gli investitori attuali e potenziali e gli altri prestatori di denaro).

1. **Relevance** (recepito nel quadro europeo con la Direttiva contabile 34/2013, recepita con il D.Lgs 139/2015). Definita come quell'informazione che può influenzare le decisioni degli utenti, anche se ottenibili da altre fonti informative. Se ci si riferisce alla specifica impresa, la relevance consiste nella materiality (= materialità dell'informazione, si intende la rilevanza nel senso quantitativo del termine), ossia come significatività dell'informazione considerando la sua natura o la sua grandezza in rapporto alle altre informazioni contenute nei report.
2. **Faithfully representation** (richiama il concetto di rappresentazione veritiera e corretta della sostanza economica dell'andamento gestionale). In questo termine sono compresi elementi quali:
 - Completezza che si deve fornire agli utenti, e fornire loro tutte le informazioni di cui necessitano per comprendere la sostanza dei fenomeni aziendali;
 - Neutralità per cui si intende l'assenza di preordinati scopi del management ad indirizzare l'attenzione del lettore su certi dati e non su altri, ossia l'informativa non deve privilegiare una determinata categoria di stakeholder;
 - L'assenza di errori, infine, è un concetto molto chiaro, specie se riferito a grandezze monetarie facilmente misurabili. Essa tuttavia significa costante accuratezza, perché altri valori hanno invece misure incerte e frutto di stime soggettive.

Per cui il Framework afferma che da un lato il bilancio deve essere rilevante che corrisponde al termine di utilità dell'informazione, mentre dall'altro deve corrispondere ad una rappresentazione veritiera e corretta.

Questi caratteri qualitativi sono poi potenziati quando l'informazione fornita è:

1. **Comparabile** spaziale (tra aziende diverse) e temporale (su bilanci successivi della stessa azienda);
2. **Verificabile** (stime più oggettive possibili), è necessaria per garantire il lettore circa l'esistenza del carattere della fedele rappresentazione. La verificabilità implica che differenti ed indipendenti utenti possano concordare sul fatto che un certo elemento/evento presente in bilancio è rappresentato in modo fedele;

3. Tempestivo, per quanto possa essere tempestiva, l'informazione, tipicamente contenuta nel bilancio, in ogni caso si riferisce a situazioni esistenti anche alcuni mesi prima della loro disponibilità da parte dei lettori;
4. Comprensibile, il Framework raccomanda di fornire le informazioni necessarie a rendere comprensibili i fenomeni descritti in bilancio, anche ritenendo che una certa informazione possa essere scontata per il lettore.

Il Framework considera poi alcune scelte di politica informativa che gli amministratori devono compiere in sede di bilancio dovute al costo della produzione e divulgazione di informazioni. Gli amministratori devono comparare i benefici che gli utenti possano ritrarre da certe informazioni ed il costo della loro produzione e divulgazione. Quest'analisi costi-benefici sarà ovviamente influenzata da numerosi fattori di contesto, tra i quali spiccano le dimensioni aziendali e la quotazione o meno sui mercati mobiliari, che agisce nello stesso senso della dimensione aziendale.

Lo IASB definisce il concetto di attività/passività, patrimonio netto e costo/ricavo queste definizioni non sono presenti nei principi contabili italiani dell'OIC e del Codice Civile. Prendendo la definizione di **attività** si afferma che:

“Un'attività è una risorsa controllata dall'impresa come risultato di eventi passati dalla quale sono attesi discendere futuri benefici economici per l'impresa”.

Focalizzandoci sui singoli elementi:

- **Risorsa**: diritto al quale sono collegati dei benefici economici;
- **Controllata**: emerge il concetto di controllo che è fondamentale in tutto il corpus dello IASB. Per controllo si intende la capacità di fruire/beneficiare in esclusiva, ossia escludendo altre potenziali imprese che vogliono concorrere allo sfruttamento di quell'attività, come risultato di eventi passati (= contabilità a consuntivo) dalla quale sono attesi discendere benefici economici: flussi di ricavi o riduzioni di costi (impatto positivo sul reddito).

Da qui si capisce che prima si definisce l'attività e poi il ricavo, questo concetto è ancora più evidente quando si definisce il ricavo (= income) come un: *“incremento dei benefici economici durante l'esercizio sotto forma di incrementi o afflussi di attività, o decrementi di passività che risultano in incrementi nel patrimonio netto.”* Quindi, sostanzialmente il legame come ricavo è definito come un accrescimento di attività o riduzione di passività.

Prima si definisce l'elemento patrimoniale (attività) e poi si definisce il concetto economico reddituale il ricavo, questo concetto è diverso dalla logica economica aziendale italiana nella quale il ricavo viene concettualmente prima dell'attività nel senso che il ricavo è una variazione numeraria (incremento positivo) di cassa o altri valori finanziaria derivante dalla produzione, e l'attività viene concepita come la rimanenza in un determinato momento, per esigenze amministrative. Il concetto di Stato Patrimoniale italiano (logica Zappiana), inquadra come primo elemento concettuale il reddito, e quindi gli elementi di ricavi/costi che lo compongono, e il concetto di attività/passività in qualche modo è discendente (rimanenze di costi utili per lo svolgimento di futuri produzioni). Qui, invece la logica è rovesciata prima attività e poi il ricavo, per cui definendo in questo modo il ricavo (income), ossia un incremento di attività, allora si può anche concepire concettualmente come ricavo l'incremento di valore di un immobile perché semplicemente sono aumentati i prezzi di mercato; sotto il profilo della concezione Zappiana l'incremento di valore attività, non generando una variazione numeraria, concettualmente non viene inquadrato come reddito, invece in questo caso l'incremento di valore patrimoniale, per effetto della semplice dinamica di mercato, rappresenta un ricavo.

Questo legame tra attività e ricavo, vi è anche per passività e costo. Infatti la **passività** viene definita come:

“L’obbligazione presente dell’impresa che deriva da eventi passati, il regolamento della quale sono attesi discendere dei deflussi di risorse dall’impresa che incontrano benefici economici”.

In altre parole la passività è un obbligazione che genererà in futuro uscite di risorse (principalmente denaro, ma vi sono anche modalità alternative). specularmente si arriva alla definizione di costi (expensive) sono: *“riduzioni/diminuzioni di benefici economici rilevate nell’arco dell’esercizio sotto forma di deflussi o perdite di valore di asset (= attività), oppure insorgenze di passività che implicano una riduzione del patrimonio netto diverse da quelle che si collegano alla distribuzione ai soci.”*

Le spese, quindi i costi, sono riduzioni di attività o insorgenze di passività quindi anche in questo caso si conferma in nesso causale del primato patrimoniale su quello reddituale. Quindi, prima vengono le passività e le attività e poi i costi come una riduzione di attività o un incremento di passività.

Regole italiane	Regole IAS
<u>Logica Reddittuale (Zappiana)</u>	<u>Logica patrimoniale.</u>
Ricavo comporta un’attività, in quanto è una variazione numeraria (incremento positivo) di cassa o altri valori finanziaria derivante dalla produzione.	L’attività comporta un ricavo, in quanto quest’ultimo è un ↑attività, o una ↓passività.
Costo comporta una passività (motivo uguale)	La passività comporta un costo, in quanto quest’ultimo è una ↓attività, ↑passività, oppure una ↓PN (non riconducibile alla distribuzione da parte dei soci).

Equity è il patrimonio netto, che viene definito come ciò che: *“resta delle attività dopo aver dedotto tutte le passività.”* Quindi è banalmente l’equazione patrimoniale di base:

$$\text{Attività} = \text{Passività} + \text{Patrimonio Netto}$$

Ovviamente non necessariamente il Netto è positivo, in questo caso le aziende si trovano in una situazione di deficit patrimoniale; quindi le passività (sezione di destra) è più alta delle attività (sezione di sinistra). Quindi è concetto meramente algebrico, non fa nessun riferimento alla proprietà dell’impresa (chi apporta delle risorse). Questo concetto di soggetti ai quali può essere ricondotto al patrimonio netto (= mezzi propri, dove propri si intende sostanzialmente riconducibili alla compagine di soci proprietari della società). Questo concetto, riferito ai soggetti, lo si ritrova nell’ultima parte della definizione di costi/ricavi: *“diversi da quelli che derivano da apporti che provengono dagli equity participants”* (soggetti che partecipano al capitale). Incardinato nella definizione di ricavo significa che un apporto proveniente da un socio non viene considerato ricavo pur determinando un incremento di attività (in contrasto con la definizione precedente).

Risorsa e controllo

Il concetto di **risorsa** fa riferimento a un *“diritto posseduto dall’impresa che permette di sfruttare e ottenere benefici economici.”* Quindi gli elementi sono due: “un diritto” e non necessariamente si intende in senso giuridico del termine, ma può essere un diritto la possibilità di sfruttare le conoscenze interne come il know-how per quanto non sia riconosciuto come un bene giuridico. I “benefici economici” devono essere in qualche modo presenti attualmente e non in un futuro, ad esempio il caso opzione di vendita di una risorsa futura, allora la risorsa è l’opzione attuale, il valore

che ha questa opzione attuale, non tanto l'attività futura che si potrebbe acquisire utilizzando la risorsa (fa riferimento al concetto di presente, e si collega al concetto di attività/passività derivante da eventi passati (= bilancio consuntivo)).

I diritti non necessariamente sono attribuibili all'impresa, certe volte possono essere soggette ad incertezze circa la capacità di utilizzarli, e il Framework definisce che non sono diritti quei diritti verso l'impresa stessa (= azioni proprie, obbligazioni proprie). Quindi, qualora l'azienda acquisti azioni/obbligazioni proprie, che aveva precedentemente emesso, questi elementi non si qualificano come attività ma vanno posizionate nel passivo dello Stato Patrimoniale con il segno meno a ridurre o l'entità dell'equity (se acquisto di azioni proprie), oppure ridurre l'importo del prestito obbligazionario (se si tratta di riacquisto di obbligazioni). In questo senso, le regole italiane si sono adeguate a questa disciplina, tanto che nel D.Lgs 139/2015 le azioni proprie sono portate a riduzione del Patrimonio Netto, e nello stesso modo le obbligazioni proprie sono portate a detrazione del prestito obbligazionario emesso.


Il concetto di **controllo** viene definito come *“la capacità effettiva ed esclusiva di fruizione dei benefici derivanti dalla risorsa e, specularmente, di impedire ad altri di fruirne.”* In questo senso un bene pubblico non potrà mai essere un'attività.

Il Framework al terzo capitolo definisce la reporting entity, cioè l'unità che redige il bilanci e il bilancio in senso stretto, ossia il **financial statement**. Con tale termine si indica, complessivamente, i prospetti contabili del bilancio, quindi Stato Patrimoniale Conto Economico e il prospetto dei flussi di cassa; mentre *“balance sheet”* è lo Stato Patrimoniale e vi sono poi altri prospetti definiti nello IAS 1.

Le rivalutazioni danno origine a variazioni del Patrimonio Netto, perché in realtà come definisce lo stesso principio incrementi o decrementi dovuti rivalutazioni o riduzioni incontrano la definizione di costi (\downarrow attività, \uparrow passività) e ricavo (\uparrow attività), e la rivalutazione di un'attività dà origine a un incremento del netto nonostante che essa sia considerata reddito e quindi attività al tempo stesso. E' chiaro che vi sono delle rivalutazioni che vanno a Conto Economico e altre che vanno a Stato Patrimoniale (= iscritte a riserva), nel Framework si esplica il caso delle rivalutazioni iscritte a riserve, poi vi sono specifici principi dove la rivalutazione comporta un aumento di attività e un rinvio a Conto Economico. Però, le rivalutazioni che vengono portate a riserva, quindi che non impattano a Conto Economico, in qualche modo sono legate al concetto di conservazione del capitale (*Capital maintenance*).

Attività e Passività devono essere rilevati/imputati nei prospetti di bilancio (*recognition*), stabilendo quali sono le condizioni per l'inserimento a Stato Patrimoniale. I concetti che guidano la rilevazione sono rappresentati dai criteri della relevance e della faithfully representation. In altre parole, non è detto che tutti gli elementi sono qualificabili come attività/passività e/o costi/ricavi debbano essere necessariamente rilevati; la loro recognition dipenderà dal fatto che siano ritenuti rilevanti e in grado di essere rappresentati in modo attendibile.

Questo schema sintetizza i concetti finora esposti con una sequenza logica. Prima il concetto di risorsa economica (= diritto ad ottenere benefici economici) però il fatto che vi sia una risorsa economica non significa immediatamente contabilizzarla come attività, perché la contabilizzazione richiede anche il controllo (= capacità di fruire in esclusiva dei servizi da essa retraibili e ovviamente deve essere la risultate di operazioni passate). Tuttavia, le attività nel processo contabile sono soggette



a rilevazione (= contabilizzazione, recognition) se sono certe, misurabili, si possono associare vari gradi di probabilità, e ovviamente che vi siano dei benefici economici che affluiscono su attività o defluiscono su passività. Questi rappresentano i requisiti per contabilizzare un elemento. I passaggi successivi alla contabilizzazione, nel processo di elaborazione contabile, sono la misurazione (= attribuzione di un valore), la presentazione riguarda l'iscrizione a bilancio ossia in quale prospetto, in quale parte del prospetto deve essere inserita e infine la disclosure, ossia l'informazione integrativa che viene presentata in nota.

Nella fase di measurement (= misurazione, valutazione) il Framework fa riferimento ai criteri di valutazione utilizzabili in bilancio, e il costo storico viene definito come il criterio più comunemente utilizzato. Però allo stesso modo, il Framework ritiene accettabili anche altri casi in cui, ad esempio può essere utilizzato il valore corrente al posto del costo storico, nei casi in cui il costo storico sia incapace di riflettere le variazioni di prezzo del mercato (es. donazione).

Generalmente viene utilizzato il costo storico come criterio principale. Tuttavia se questo criterio sia incapace di riflettere determinate variazioni allora si utilizza il valore corrente.